



RITA LOMBARDI

Le *Model Rules*: tra traduzione ed interpretazione*

Il contributo dà conto del complesso processo di traduzione in lingua italiana del testo inglese delle *Model European Rules of Civil Procedure*. Muovendo dal nesso inscindibile tra interpretazione e traduzione, l'analisi si snoda sulle caratteristiche della traduzione giuridica, sulla rilevanza del tipo di testo giuridico cui la traduzione è rivolta, sulla lingua oggetto di traduzione, per poi evidenziare le peculiarità della traduzione giuridica in ambito processualcivilistico, la cui elevata tecnicità discende anche dalla collocazione dei termini oggetto di traduzione in determinati momenti processuali. Attraverso l'osservazione di alcuni punti della traduzione in lingua italiana delle *Rules*, il contributo esalta la centralità della funzione del traduttore umano esperto della materia da tradurre, allo stato, non surrogabile dai sistemi di intelligenza artificiale.

The contribution examines the complex process of translating the English text of the Model European Rules of Civil Procedure into Italian. Starting from the inseparable link between interpretation and translation, the analysis focuses on the characteristics of legal translation, the significance of the type of legal text being translated, and the target language, before highlighting the distinctive features of legal translation in the field of civil procedure, the highly technical nature of which also stems from the context in which the terms being translated appear at specific stages of the proceedings. By examining certain aspects of the Italian translation of the Rules, this contribution emphasizes the central role of the human translator who is an expert in the subject matter to be translated – a role which, at present, cannot be replaced by artificial intelligence systems.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La traduzione giuridica in ambito processuale. - 3. L'individuazione del testo oggetto di traduzione. - 4. L'attività dei gruppi di lavoro. - 5. Il ruolo del traduttore delle *Model European Rules of Civil Procedure*. - 6. Il confronto con altre "traduzioni" delle *Model Rules*. - 7. Traduzione delle *Model Rules* e IA. - 8. Nota conclusiva.

1. Introduzione

Il titolo che abbiamo prescelto evoca – sullo sfondo – talune categorie fondamentali, quali, ad esempio, quelle appartenenti alla linguistica moderna¹, alla linguistica giuridica², alla traduttologia³ od anche alla teoria dell'ermeneutica⁴.

*Testo annotato della relazione tenuta il 6 febbraio 2026 nell'ambito del seminario sul tema "*ELI/UNIDROIT e processo civile italiano: quali prospettive?*", presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Si tratta di branche del sapere che orientano – e non poco – l’attività di traduzione così come quella di interpretazione, e che sono sullo sfondo dei recenti contributi sui problemi della traduzione giuridica in ambito processuale⁵.

In questa sede, quindi, si intende illustrare il complesso lavoro di trasposizione in lingua italiana delle *Model European Rules of Civil Procedure*⁶, vale a dire, nella nostra lingua, le Regole Modello europee di procedura civile.

2. La traduzione giuridica in ambito processuale

Ebbene, il primo aspetto che occorre porre in rilievo è che siamo al cospetto di un determinato tipo di traduzione: la traduzione giuridica in ambito processuale civile.

Si tratta di una forma specifica di traduzione⁷ che richiede di adoperare un linguaggio diverso da quello comune, un linguaggio a sé⁸, di natura tecnica e scientifica, destinato esclusivamente ai fruitori di tale linguaggio, il che postula, per un verso, la piena padronanza dei parametri generali del contesto-sistema operativo di riferimento e, per altro verso, la conoscenza letterale degli istituti processualciviltistici di riferimento.

La lingua del diritto è utilizzata come specifica forma/manifestazione di quel linguaggio tecnico, e la traduzione si colloca inevitabilmente sul piano interpretativo; invero, la traduzione giuridica costituisce essa stessa una modalità di interpretazione⁹.

¹ V., gli studi di FERDINAND DE SAUSSURE, *Cours de linguistique générale*, Lausanne-Paris, 1916, trad. it, di T. DE MAURO, Bari, 1967.

² Cfr., R. SACCO, voce *Traduzione giuridica*, in *Digesto disc. priv., sez. civ., agg.*, Torino, 2000, p. 722 ss.; Id., *Lingua e diritto*, *Ars interpr.*, 2000, p. 117; P. RICOEUR, *Il paradigma della traduzione*, ivi, 2000, p. 1 ss.; J. WROBLEWSKI, *Il problema della traduzione giuridica*, ivi, p. 155; U. SCARPARELLI, P. DI LUCIA, (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994; S. PUGLIATTI, *Grammatica e diritto*, Milano, 1978, p. 1 ss.

³ Nella vasta letteratura sulla traduzione, v. M.A. SARACINO, *Vivere le lingue. Tradurre, mediare, interpretare*, in *Nuova informazione bibliografica*, 2005, p. 59 ss.; S. NERGAARD (a cura di), *Teorie contemporanee della traduzione*, Milano, 2002; P. RICOEUR, *La traduzione. Una sfida etica*, Brescia, 2001, *passim*.

⁴ V. F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari 1999, *passim*; F. BIANCO, *Introduzione all'ermeneutica*, Bari, 2005, p. 5, il quale osserva che ‘traduzione’ e ‘interpretazione’ sono due modi affini di intendere la polisemia del greco *hermeneia* e che nel concetto greco di *hermeneia* autori greci come Aristotele, Senofonte e Plutarco includevano ciò che si è soliti indicare come ‘interpretazione’ ma anche con ‘traduzione’.

⁵ Cfr., R. CAPONI, *Interpretazione, traduzione e comparazione*, in *Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile*, Milano, 2022, p. 1133 ss.; E. JEULAND, S. LALANI, *Recherche lexicographique en procédure civile - Lexicographical research in civil procedure*, IRJS, Bibliothèque de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne - André Tunc, 2017, t. 85.

⁶ La storia del progetto è descritta da R. CAPONI, *Le regole modello europee Eli-Unidroit sullo sfondo della riforma italiana del processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2022, p. 718 ss. Il testo in lingua inglese e francese è scaricabile dai due siti istituzionali degli enti promotori, *European Law Institute (ELI)* e *International Institute for the Unification of Private Law / Institut International pour l'Unification du droit privé (Unidroit)*, così come le traduzioni man mano licenziate. La versione a stampa *Eli-Unidroit model european rules of civil procedure. From transnational principles to european rules of civil procedure*, Oxford, 2021, XXIV-338, è disponibile sul sito: <https://tinyurl.com/Eli-Unidroit-Rules>.

⁷ La traduzione giuridica negli ultimi decenni si è ampiamente diffusa con l'intensificazione dei rapporti internazionali, soprattutto commerciali: sul punto v. B. Pozzo, voce *Traduzione giuridica*, in *Digesto disc. priv., sez. civ., Agg.*, Torino, 2013, p. 1, e ivi ampi richiami di dottrina.

⁸ Sui diversi aspetti della traduzione del testo giuridico v. *Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica. Traduzione e diritto*, vol. 5, 2000; A. BELVEDERE, voce *Linguaggio giuridico*, in *Digesto disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 555.

⁹ G. ZACCARIA, *Tradurre e interpretare*, in *Ars interpr.*, 2006, 11, p. 199 ss., sp. 203, ove si evidenzia che “se la traduzione giuridica è una forma di interpretazione, al contempo *l'interpretazione giuridica costituisce una forma di traduzione*”, e già in F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Le ragioni del diritto*, Bologna 2003, p. 211 ss. Cfr. anche T. MAZZARESE, *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale*, in *Dir. e quest. pubbl.*, 2008, 90; P. RICOEUR, *Il paradigma*, cit., p. 1 ss.

In particolare, una, sia pur implicita, attività di interpretazione consegue dal fatto che la traduzione giuridica non è solo trasposizione di singole parole – cioè riproduzione di costruzioni sintattiche e di finenze stilistiche – ma è anche ricerca di significati di una determinata regola in una diversa lingua.

Sicché, affrontando la traduzione delle Regole Modello, si sono fronteggiate – per la verità come di consueto – la realtà costituita dal testo, con i suoi vocaboli e la sua sintassi e, per altro verso, l'esigenza di assegnare un senso al testo, ossia di definire la norma giuridica (e quindi la sua dimensione applicativa). All'atto del tradurre – osserva Rodolfo Sacco – "l'operatore sarà in presenza di due realtà: da un canto il testo, con i suoi vocaboli e la sua sintassi; dall'altro canto il senso da assegnare al testo, ossia la norma giuridica" ¹⁰.

La ricerca di significati equivalenti tra l'enunciato nella lingua di partenza è l'enunciato nella lingua di arrivo, nel presupporre un percorso interpretativo, induce il traduttore/interprete a compiere un'attività di selezione e di scelte.

Dunque la traduzione è "annodata" allo stile, alla semantica e alla sintattica di cui si avvale l'operatore giuridico, ma anche, e soprattutto, al senso del testo giuridico e quindi alla sua interpretazione; in sintesi "comprendere è tradurre" ¹¹.

Si può in proposito ricordare che già Dante, nel *Convivio* ¹², ammoniva: "*sappia ciascuno che nulla cosa per legame musaico armonizzata si può dalla sua loquela in altra trasmutare, senza rompere tutta la sua dolcezza ed armonia*". Ebbene, il compito di chiunque si accinga a tradurre la lingua giuridica è non rompere "*dolcezza ed armonia*", dell'enunciato, del concetto, della regola, nel nostro caso della regola processuale.

Chi traduce una regola deve tenere conto che il recepimento di essa – anche allorché si tratti di *soft law* come nel caso delle *Model Rules* – dipende dalla sua attrattività, e la sua attrattività dipende dalla linearità linguistica, da una corretta interpretazione dei suoi contenuti, dalla coerenza di essa rispetto al tessuto normativo (di partenza e di arrivo) nel suo insieme ¹³.

Se poi la traduzione concerne la procedura civile il grado di complessità è assai elevato, in quanto ogni norma si inserisce in specifici e determinati momenti procedurali. Come evidenziato da Emmanuel Jeuland ¹⁴, la resa traduttiva deve rappresentare anche il "momento procedurale" cui il termine si riferisce: la collocazione nella sequenza del processo, il ruolo degli attori, gli effetti.

¹⁰ R. SACCO, *Traduzione giuridica*, cit., par. 1.

¹¹ Così G. STEINER, *Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione*, 1975, trad. it., R. BIANCHI, C. BÉGUIN, Milano, 2004, p. 11.

¹² D. ALIGHIERI, *Convivio*, I, VII, 14. Cfr. anche U. ECO, G. COSENZA, voce *Traduzione*, in *Enc. Einaudi*, vol. 14, Torino, 1981, p. 1112, ove si richiama il pensiero di B. CROCE, *La poesia. Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura*, Bari, 1937, p. 936.

¹³ Cfr. G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, p. 335, ss. Osserva G. ZACCARIA, *Tradurre*, cit., p. 198, che i testi normativi a differenza di quelli narrativi, poetici, filosofici o scientifici si caratterizzano "per la loro valenza autorizzativa, per la loro funzione prescrittiva volta ad orientare i comportamenti dei consociati fornendo una direzione di senso"; una funzione che è destinata ad esplicarsi in sede di applicazione del diritto ove il testo "si impone come metodo di soluzione in una controversia".

¹⁴ E. JEULAND, in *Recherche lexicographique en procédure civile*, cit., p. 201.

È così evidente che la traduzione di un dato testo giuridico, anche in ragione di talune diversità espressive ed interpretative interne alla stessa lingua del diritto, va rimessa agli esperti della branca del diritto di cui tratta il testo da tradurre.

Per questa ragione il lavoro di traduzione delle *Model European Rules of Civil Procedure* è stato realizzato da studiosi esperti del processo civile, e diversamente non avrebbe potuto essere¹⁵. È, si dice, “traduzione d’autore”¹⁶.

3. L’individuazione del testo oggetto di traduzione

Un secondo aspetto da mettere in luce riguarda il tipo di testo cui la traduzione si è rivolta poiché, in generale, differenti sono le funzioni comunicative che ciascun testo persegue in ragione delle differenti destinazioni. E’ cioè imprescindibile procedere a un’analisi attenta della struttura del testo di partenza a motivo della specifica funzione intrinseca ad esso e della tipologia dei destinatari di riferimento¹⁷.

Tradurre le *Model European Rules* è operazione diversa dal tradurre una direttiva comunitaria, un manuale di diritto, un testo tematico, un provvedimento di una Corte Suprema o un contratto tra le parti, e via dicendo. Se, ad esempio, si confronta il testo delle Regole Modello con una direttiva comunitaria si nota con immediatezza la differenza, siccome le *Rules* presentano una struttura maggiormente flessibile.

Ebbene nel caso delle Regole Modello si tratta di un insieme di previsioni con impostazione codicistica¹⁸ e a contenuto tecnico¹⁹ redatte nell’ambito di un progetto avente una specifica finalità. L’obiettivo dichiarato del progetto ELI-Unidroit – si legge nella prima pagina della prefazione – è stato quello di “creare un quadro di riferimento e fonti di ispirazione per un’ampia gamma di attori, in particolare legislatori e responsabili politici”.

I suoi promotori, dunque, non intendevano realizzare un codice modello europeo, bensì elaborare un *corpus* normativo di riferimento, destinato a fungere da strumento guida per gli organi giurisdizionali europei, per i legislatori nazionali degli Stati membri dell’Unione europea²⁰ e per ogni potenziale fruitore²¹, nella prospettiva di promuovere un’efficace cooperazione giudiziaria e favorire l’avvicinamento dei sistemi processuali in area europea (secondo la c.d. “filosofia della convergenza”²²).

¹⁵ La traduzione in lingua italiana è stata curata da Elisabetta Silvestri, con il contributo di Laura Baccaglini, Giulia Canella, Elena D’Alessandro, Livia Di Cola, Pasqualina Farina, Rita Lombardi, Roberta Metafora, Carmela Perago, Lea Querzola, Silvia Tarricone, tutte studiose di diritto processuale civile. Il testo tradotto è scaricabile liberamente dai siti istituzionali ELI e Unidroit.

¹⁶ R. CAPONI, *Interpretazione*, cit., p. 4.

¹⁷ B. Pozzo, *Comparative Law and Language*, in *The Cambridge Companion to Comparative Law*, a cura di M. BUSSANI - U. MATTEI, Cambridge, 2012, p. 88, 105.

¹⁸ L’articolato comprende 245 regole suddivise in dodici parti: I, Disposizioni generali; II, Delle parti; III, Della direzione e della gestione manageriale del procedimento; IV, Dell’inizio del procedimento; V, Delle attività preparatorie dell’udienza finale; VI, Delle comunicazioni e notificazioni; VII, Accesso alle informazioni e alle prove; VIII, Della sentenza, della cosa giudicata e della litispendenza; IX, Delle impugnazioni; X, Delle misure cautelari; XI, Delle azioni collettive; XII, Delle spese processuali.

¹⁹ L. P. COMOGGIO, *Il principio di proporzionalità nei modelli più recenti del processo civile europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, p. 443 ss.

²⁰ Le *Model Rules*, osserva, X. KRAMER (*The ELI-Unidroit Model European Rules of Civil Procedure: Key Features and Prospects of Costs and Funding of Collective Redress*, in *Mélanges en l’honneur du Professeur Loïc Cadiet*, LexisNexis, 2023, p. 823),

La traduzione delle *Model Rules* è stata intesa perciò come capacità di portare “a casa propria” la regola non soltanto come trasposizione linguistica, ma anche per come interpretata, compresa ed esaltata rispetto alle finalità fissate per il testo originario, redatto in altra lingua.

I traduttori delle *Model Rules* hanno pertanto costituito l'anello di congiunzione tra il gruppo che ha elaborato le regole e i suoi destinatari finali.

4. L'attività dei gruppi di lavoro

Una conferma di quanto detto circa traduzione e interpretazione delle *Model Rules* si ottiene in relazione ai distinti momenti della complessiva operazione, ossia l'attività dei gruppi di lavoro, dei traduttori e dei destinatari delle regole stesse.

Quanto al materiale scientifico dei gruppi di lavoro, il riferimento è stato costituito dai principi di procedura transnazionali approvati dall'*American Law Institute* (ALI) con l'Unidroit²³, dai principi processuali comunitari, dai contenuti dei sistemi processuali nazionali²⁴.

costituiscono un insieme completo di norme che fungono da modello “for better law making”. Cfr., altresì, L. P. COMOGLIO, *Il principio di proporzionalità*, cit., par. 4; C. H. VAN RHEE, *Case management and co-operation in the model European Rules of Civil Procedure*, in *Journal of International and Comparative Law*, 2022, 9 (2), p. 1; J. SORABJI, *The ELI-UNIDROIT Project: An Introduction and an English Perspective*, in A. NYLUND, M. STRANDBERG, *Civil Procedure and Harmonisation of Law, Intersentia*, 2019, p. 35 ss. È evidente che le regole modello possono essere recepite dai legislatori nazionali anche in modo parziale.

²¹ Destinatari della traduzione sono i legislatori nazionali ma anche la giurisprudenza e, in generale, gli operatori giuridici, i quali a loro volta sono chiamati ad interpretare il modello processuale civile rappresentato dalle *Model Rules*. È agevole notare che più i sistemi processuali nazionali sono dominanti minori sono i margini di recepimento di esse; diversamente in ordinamenti meno radicati come quello norvegese, anche considerata la buona conoscenza della lingua inglese (che favorisce l'immediata consultazione della versione inglese delle *Model Rules*), i margini di operatività delle *Rules* paiono immediati, quantomeno come ausilio interpretativo in sede giurisprudenziale: H. H. FREDRIKSEN, M. STRANDBERG, *Impact of the ELI/UNIDROIT European Model Rules for Civil Procedure on national law – the case of Norway*, in *Oslo Law Review*, 2023/3, p. 152 ss.

²² Su cui, V. VARANO, *Tutela dei diritti e metodo della comparazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, p. 794 ss., ma anche i più risalenti studi di M. TARUFFO, *Il processo civile di «civil law» e di «common law»: aspetti fondamentali*, in *Foro it.*, 2001, V, c. 345, ss., e M. CAPPELLETTI, *Il processo civile nel diritto comparato. Le grandi tendenze evolutive*, in *Processo e ideologie*, Bologna, 1969. Il tema è stato ampiamente trattato nel convegno su “*The Reforms of Civil Procedure in Comparative Perspective*”, svoltosi a Firenze nel 2003, i cui atti sono a cura di N. TROCKER - V. VARANO, *The Reforms of Perspective*, Torino 2005, e nel convegno di Toronto del 2010, i cui atti sono a cura di J. WALKER – O. G. CHASE, *Common Law, Civil Law and the Future of Categories*, Markham (Ontario), 2010. Sulla funzione delle *Model Rules* come strumenti idonei a favorire l'armonizzazione dei sistemi giuridici, anche mediante il coordinamento tra *common law* e *civil law*, A. UZELAC, *Principles of civil procedure under ELI-UNIDROIT rules: convergence through a uniform approach to procedural obligations?*, in *Uniform Law Review*, 2025, p. 1 ss.; nella medesima prospettiva, per un confronto tra le *Model Rules* e le Regole Federali processuali statunitensi, D. P. WOOD, *A US Perspective on the ELI/UNIDROIT Model Rules of Civil Procedure*, ivi, p. 11 ss.

²³ Il testo dei principi e il relativo commento sono stati adottati dall' ALI e dall' Unidroit nel 2004.

²⁴ Come evidenzia R. CAPONI, *Le regole modello*, cit., 2022, p. 720.

Occorreva una conoscenza approfondita dei principi e dei sistemi menzionati, nonché delle loro forme espressive²⁵. A ciò si aggiungeva la considerazione che le regole dovevano presentare una coerenza interna a carattere sistematico. Le *Rules* non costituiscono disposizioni isolate, bensì un insieme normativo interconnesso, in cui ciascuna norma assume significato specifico in quanto parte integrante di un sistema complessivo (c.d. componente intra-testuale), tant'è che tutte vanno interpretate alla luce dei principi fondamentali enunciati nelle prime *Rules*²⁶.

Orbene, la formulazione delle regole è stata trasposta nella lingua inglese²⁷. La lingua di partenza – ossia la lingua oggetto di traduzione – costituisce un altro elemento di rilievo nell'attività di traduzione giuridica.

Nel nostro caso, quindi, il testo definitivo era nella lingua “franca” contemporanea, ossia l'inglese, allo scopo di beneficiare della lingua veicolare sovranazionale utilizzata, d'altronde, dalle istituzioni dell'Unione europea e, in particolare, nell'attività di normazione che si svolge a *Bruxelles*²⁸.

I componenti dei gruppi di lavoro – provenienti da differenti sistemi giuridici – hanno operato su concetti semplici e su concetti complessi e questi ultimi hanno richiesto un'analisi comparata tendente a risolvere le frizioni terminologiche tra *common law* e *common law*.

Evidenzia Remo Caponi²⁹ che nella formulazione delle regole in lingua inglese si è cercato di ridurre al minimo il sacrificio delle singole identità nazionali così da favorire un senso di comune riconoscimento nel contesto espressivo e, al contempo, scindere il (naturale) legame tra la lingua e il diritto in cui esso si esprime³⁰.

Occorreva rimanere fedeli alla filosofia di fondo, ossia redigere (a monte) uno schema di regole poi trasferibili nei diversi sistemi nazionali e, quindi, rispettare l'obiettivo della tendenza all'uniformità.

Va ricordato, però, che nella fase conclusiva dei lavori, con il testo già pronto in lingua inglese, in vista dell'approvazione da parte dell'Unidroit (le cui lingue ufficiali sono inglese e francese), una *task force* francese ha redatto una versione in lingua francese³¹. Così i testi ufficiali sono risultati essere due: uno in lingua inglese ed uno in lingua francese.

²⁵ Invero i principi ALI-Unidroit sono enunciati a carattere generico.

²⁶ Come pure osservano F. GASCON INCHAUSTI, V. SMITH, A. STADLER nell'introduzione al volume *European Rules of Civil Procedure A Commentary on the ELI/UNIDROIT Model Rules*, Edward Elgar Publishing, 2023, p. 2 ss.

²⁷ Sulla storia dell'inglese giuridico, v. B. GORDON, *Legal Language: History*, in R.E. ASHER (a cura di), *The Encyclopedia of Language and Linguistic*, IV, New York 1994, p. 2080 ss.

²⁸ Nel contesto del progressivo processo di armonizzazione del diritto processuale a livello europeo, la lingua inglese, assume un ruolo sempre più rilevante come lingua di riferimento idonea a non rispecchiare un sistema giuridico specifico. Sull'incidenza del multilinguismo rispetto alla creazione di un diritto europeo comune, v. B. POZZO, V. JACOMETTI (a cura di), *Le politiche linguistiche delle Istituzioni comunitarie dopo l'allargamento – Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Milano, 2006.

²⁹ R. CAPONI, *Le regole modello*, cit., p. 725.

³⁰ Sul processo di progressiva denazionalizzazione degli ordinamenti giuridici rispetto ai problemi della traduzione giuridica, v. T. MAZZARESE, *Interpretazione e traduzione*, cit., p. 88 ss.

³¹ La lingua di lavoro principale era l'inglese ma il progetto era stato concepito come bilingue.

La versione francese, tuttavia, è il frutto di studiosi francesi il che ha determinato un problema – percepibile già ad una prima e immediata lettura – di assenza di neutralità. Essa risulta già adattata al quadro giuridico nazionale francese, all'impostazione codicistica francese e al linguaggio di *civil law*; in sostanza, i concetti giuridici sono adoperati in rapporto alle categorie processuali francesi³² e lo stile espressivo è quello familiare ai giuristi di *civil law*. In tal guisa la versione francese si rivela come la prima traduzione del testo inglese.

E però Emmanuel Jeuland, componente del gruppo che ha lavorato alla redazione del testo francese, in un recente articolo³³, ha affermato la versione francese non è una traduzione del testo inglese delle *Rules* ma è una (ulteriore) versione ufficiale, e che, anzi, la formulazione in lingua francese è stata utilizzata come test per sondare la chiarezza della versione in lingua inglese³⁴.

Questo rilievo ci offre l'occasione di richiamare uno studio pregresso dello stesso studioso dove è posta in luce una questione di grande interesse in materia di traduzione. Jeuland osserva che la traduzione deve operare come strumento di conciliazione concettuale tra lingue giuridiche e culture processuali, non come mero passaggio 'postumo'; in particolare, nel contesto giuridico europeo, la traduzione costituisce un test di resistenza, nel senso che, se la resa linguistica incontra attrito, ciò spesso accade perché il concetto giuridico adoperato non si è ancora stabilizzato su un terreno comune.

Qui occorrerebbe aprire una parentesi su talune divergenze più profonde, sulla radicata resistenza francese alla lingua inglese³⁵, sull'idea di intendere la traduzione come parte integrante della costruzione di un modello processuale europeo. Si tratta di temi complessi e spinosi che meritano di essere rinviati ad altra sede.

Ebbene, nel caso delle *Model Rules*, i gruppi di lavoro della versione inglese hanno elaborato le disposizioni normative all'esito di un complesso e preliminare processo di adattamento dei concetti giuridici di riferimento, sicché la specifica formulazione linguistica in lingua inglese delle singole disposizioni (così come la loro successiva trasposizione in lingua italiana) è stato il frutto di un processo di adattamento altrettanto articolato.

³² Si v., ad es., la parte relativa all'appello.

³³ E. JEULAND, *La version française des règles modèles de procédure civile européenne ELI-UNIDROIT*, in *Uniform Law Review*, 30, 2025, p. 85 ss.

³⁴ E. JEULAND, *op. ult. cit.*, p. 86, richiama il pensiero di W. BENJAMIN (*Die Aufgabe des Übersetzers*, in C. BAUDELAIRE, *Tableaux Parisiens*, Richard Weissbach, Heidelberg 1923, VIII, trad. it. di G. BONOLA, in S. NERGAARD, *Le teorie della traduzione nella storia*, 2014, p. 223), il quale riteneva che la verità della traduzione non risiede né nella lingua di destinazione né in quella di partenza, ma nel mezzo, e che il senso della traduzione giuridica si colloca tra le due lingue di lavoro.

³⁵ Così alle osservazioni sulla chiarezza, concisione e semplicità della lingua giuridica francese di M. MOREAUX, *L'avenir de la traduction juridique*, in G. SNOW, J. VANDERLINDEN, *Français juridique et science du droit*, Bruxelles, 1995, p. 276, R. SACCO, *Traduzione giuridica*, cit., par. 4, replica che siffatta lingua "appare meno ricca e meno precisa", anche rispetto alla lingua quella tedesca.

5. Il ruolo del traduttore delle *Model European Rules of Civil Procedure*

E passiamo ad alcune osservazioni sull'attività di traduzione realizzata dalle studiose italiane che hanno lavorato sul testo inglese delle *Model Rules*.

Come osservato in precedenza, abbiamo due versioni linguistiche ufficiali, inglese e francese, ciascuna in una duplice versione: *black letter rules* e *integral version*.

Ora la scelta di tradurre soltanto la *English black letter rules* (e non la versione integrale) è stata imposta dai due enti promotori, ELI e Unidroit.

L'attività delle traduttrici consisteva nell'interpretare il testo della singola norma redatta in lingua inglese (lingua di partenza), considerando il suo inserimento all'interno del complessivo tessuto normativo in cui era stata concepita, per poi rinvenire una formulazione in lingua italiana (lingua di arrivo) equivalente sul piano funzionale a quella originale in lingua inglese³⁶.

La coerenza con l'impianto sistematico processuale italiano è stata garantita avvalendosi della linguistica tecnica processuale italiana, ossia utilizzando i termini del codice di procedura civile italiano.

In sostanza, si è trattato di realizzare una traduzione leggibile e operativa alla luce dei principi del sistema processuale italiano, e al contempo fedele sia alla lettera che allo spirito del testo originale.

Dunque, non una mera sostituzione lessicale, bensì un'attività tecnico-concettuale basata su definizioni operative e su criteri comparativi. In sintesi, il percorso compiuto ha implicato, in virtù di un sapere specialistico, una serie di scelte e di opzioni; in specie, di opzioni processuali in ambiente procedimentale.

Il percorso talvolta è stato agevole, talaltra più complesso.

Ha senz'altro giovato la conoscenza specifica delle problematiche riguardanti il profilo oggetto di traduzione, in particolare la conoscenza dei – talvolta annosi – dibattiti dottrinali e giurisprudenziali (v., ad es., il dibattito riguardante le azioni collettive).

Così come certamente il percorso è stato più agevole per quanti si sono giovati della pregressa conoscenza del linguaggio processuale europeo acquisita con la traduzione di testi giuridici europei in materia processuale (convenzioni, regolamenti e direttive).

Ad ogni modo, le *Rules*, a seconda dei casi, presentano norme formulate in modo dettagliato ovvero espresse in termini più generali, com'è, per fare un primo esempio di traduzione, per il Titolo IX sui mezzi di impugnazione.

³⁶Evocando gli studi di A. GAMBARO, P.G. MONATERI, R. SACCO, (voce *Comparazione giuridica*, in *Digesto civ.*, *Disc. priv.*, *sez. civ.*, III, Torino, 1988, p. 48 ss.) sulla comparazione giuridica, R. CAPONI, (*Interpretazione*, cit., p. 5) osserva che l'opera di traduzione "compete al giurista rivestito di una duplice qualificazione: che sia esperto di quella branca del diritto di cui tratta il testo da tradurre e che abbia altresì una solida competenza comparatistica fra i due ordinamenti giuridici che entrano in considerazione nel lavoro di traduzione". Occorre allora rimarcare che nel caso delle Regole Modello non si è trattato di tradurre un testo giuridico espressione di un dato ordinamento nazionale, ma di tradurre un testo normativo "neutro" destinato ad attuarsi, di volta in volta, nella realtà giuridica a cui si destina la singola traduzione, sicché ciò che rileva è la finalità specifica del testo da tradurre.

In quest'ultimo caso evidentemente la scelta dei redattori (che inizialmente avevano escluso i mezzi di impugnazioni dal progetto in ragione dei contrasti sulla funzione del secondo grado di giudizio) è stata dettata dalla diversità dei quadri nazionali degli Stati membri, e in particolare dalla diversa organizzazione della magistratura nei rispettivi ambiti nazionali.

Questo ha comportato all'atto della traduzione la necessità di riempire la norma di un più puntuale contenuto. Quindi soltanto la conoscenza del sistema processuale a cui era destinata la norma – in specie la conoscenza del sistema delle impugnazioni dell'ordinamento italiano – ha permesso di incasellare adeguatamente nel nostro ambiente processuale la regola coniata in lingua inglese.

In tal modo l'interpretazione italiana dell'inglese "*Appeal Court*" di cui alla *Rule* 164 è divenuta "*giudice dell'impugnazione*".

Senonché la parola "*court*" nella parte relativa alle azioni collettive risulta tradotta con "*tribunale*". Qui è evidente che occorre specificare che si tratta del giudice di primo grado, anche tenendo conto che nel sistema italiano la competenza per tali azioni è attribuita alla sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale.

Diversamente ci si è mossi riguardo alle *Rules* 1, 2, 3 e 4, ossia le disposizioni relative ai principi, laddove il termine "*court*" è correttamente tradotto con "*giudice*".

Quindi quando si intende fare riferimento alla corte di prima istanza, in italiano, si traduce agevolmente con "*tribunale*", mentre l'inglese "*court*" con riferimento al "*giudice*" in generale si traduce in italiano con il termine "*giudice*".

Detto altrimenti, nel linguaggio tecnico-processuale inglese si utilizza "*court*" con riguardo al ruolo generale di giudice (il termine "*judge*" è contenuto soltanto in quattro *Rules* di cui in due è seguito dal termine "*judges*") mentre nel linguaggio tecnico-processuale italiano si utilizza il sostantivo "*giudice*" (che compare nella traduzione italiana oltre duecento volte, mentre il termine "*corte*" è adoperato soltanto con riferimento ad "*oltraggio alla corte*", "*corte d'appello*" e "*corte suprema*"³⁷).

Tanto a conferma che la traduzione letterale della lingua di partenza si piega, attraverso un'opera interpretativa, al contesto processuale della lingua d'arrivo, con necessaria attenzione al momento processuale in cui è collocato il termine oggetto di traduzione.

Un secondo esempio di traduzione che merita qui attenzione riguarda il Titolo III, in inglese di "*Case management*" che, in italiano, è stato tradotto "*Della direzione e della gestione manageriale del procedimento*".

In questo caso è stato scelto il criterio della traduzione letterale – "*Case management*" è infatti divenuto "*Gestione manageriale*" – introducendo un'espressione estranea al sistema processuale italiano la quale, però, trova riscontro nella modalità operativa del giudice nell'ambito del processo di cognizione italiano.

³⁷ Cfr., R. CAPONI, *Le regole modello*, cit., p. 718, il quale, allorché si tratta di ufficio giudiziario preferisce utilizzare il termine "*corte*", pur tenendo presente che nella linguistica processuale italiana si utilizza il termine "*giudice*". Si tratta di varianti che trovano comunque piena giustificazione nel metodo di traduzione prescelto.

Al contempo si è aggiunta la locuzione “*Della direzione*”, propria del linguaggio del codice di procedura civile italiano, individuando – all’esito dell’analisi sui significati tecnico-processuali – un enunciato che esprime il massimo grado di equivalenza funzionale con il termine inglese.

Il tratto innovativo della traduzione è qui evidente e, al contempo dà conto sia dell’incidenza del diritto transnazionale sulla terminologia tradizionale nazionale, sia delle scelte che il traduttore esperto della materia processuale ha effettuato con accuratezza sul triplice versante della ricerca, dell’interpretazione e dell’adattamento al sistema giuridico italiano.

Quanto appena detto ci porta ad alcune rapide considerazioni sul piano del metodo del lavoro svolto.

6. Il confronto con altre “traduzioni” delle *Model Rules*

Insomma, vi è certamente un’analogia tra il metodo seguito dalle studiose italiane e quello adottato dai redattori della versione ufficiale francese.

Bisogna allora chiedersi se l’opera di traduzione delle Regole Modello dall’inglese all’italiano abbia in qualche misura preso a riferimento anche la versione francese.

Ebbene, il confronto anche col testo francese è avvenuto per via – per così dire – naturale, vuoi per le difficoltà interpretative, vuoi per verificare la correttezza della traduzione in italiano, vuoi per mera curiosità.

Del resto, il confronto trova ampia giustificazione nella comune matrice napoleonica dei codici di procedura civile francese e italiano (così come è avvenuto per il codice civile), tanto che i concetti, e le parole stesse, della legge francese sono di frequente simili a quelli italiani. La versione francese ha dunque funzionato da fattore di accelerazione della traduzione italiana, pur con i forti limiti derivanti dal suo carattere non neutrale perché calata - come già ricordato - nel quadro giuridico nazionale francese.

Resta tuttavia fermo che la versione inglese ha costituito l’essenziale riferimento per la struttura e per il contenuto generale della norma, mentre della versione francese la traduzione si è essenzialmente giovata come riferimento terminologico.

Per completezza, va dato conto che anche la versione (non ufficiale) in lingua spagnola delle *black letter rules* – pubblicata il 27 giugno 2022³⁸ all’avvio del lavoro del gruppo di traduttrici italiane – è stato un utile strumento di confronto, data la nota vicinanza tra i sistemi processuali italiano e spagnolo.

³⁸ Curata da M. DE BENITO e F. G. INCHAUSTI.

7. Traduzione delle *Model Rules* e IA

Un cenno finale al possibile ruolo dell'intelligenza artificiale (IA) rispetto alla traduzione delle *Model Rules*. L'attività di traduzione poteva essere rimessa alla IA? La IA conosce e traduce adeguatamente il linguaggio giuridico? È traduttore giurista o traduttore linguista? Può interpretare o si limita a trasporre una lingua in un'altra lingua?

Un rapido esperimento dà la risposta, sia pure provvisoria data la grande velocità di sviluppo di queste tecnologie.

Il testo inglese tradotto con la IA nelle lingue presenti sul sito ufficiale dell'Unidroit mostra chiaramente l'impossibilità attuale di arrivare al medesimo risultato dei traduttori, esperti umani.

Si consideri, ad esempio, la rubrica della *Rule 164*: "*Representation in an Appeal Court*".

Ebbene la IA di uno dei sistemi più diffusi e di largo consumo traduce "*Rappresentanza davanti a una Corte d'Appello*", mentre nel testo ufficiale tradotto in italiano si legge "*Rappresentanza davanti al giudice dell'impugnazione*".

Nell'operazione di traduzione inversa, ossia dall'italiano all'inglese, la medesima rubrica viene a comporsi in una "nuova" versione inglese: il testo diviene "*Representation before the appellate court*" o "*Representation in appeal proceedings*".

Nella lingua francese la medesima rubrica è tradotta dalla IA "*Représentation devant une cour d'appel*", mentre nella versione ufficiale francese si legge "*Représentation devant la juridiction d'appel ou la juridiction suprême*".

In definitiva, la macchina non ha (ancora?) la capacità di "mediare" tra universi linguistici diversi, manca, appunto, della capacità di dare significato alle parole attraverso un'attività interpretativa (in specie, dei contesti giuridici e delle fasi procedurali).

Una corretta attività ermeneutica è connaturale all'essere umano esperto della materia, che sia giudice, traduttore, o semplice interprete. Al di fuori dell'attività interpretativa, con i suoi margini di libertà e di discrezionalità – ma anche di fedeltà al diritto e ai suoi contesti di esercizio – la traduzione è dunque destinata ad esiti fallimentari³⁹.

8. Nota conclusiva

In conclusione non ci resta che augurare alle *Model Rules* tanta fortuna per superare i confini dei consessi scientifici e costituire un quadro sistematico di comune riferimento per i legislatori europei⁴⁰, ma anche per orientare la giurisprudenza comunitaria e nazionale⁴¹ nonché in un futuro, auspicabilmente prossimo, le procedure arbitrali (pur allo stato esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione delle *Model Rules*)⁴².

³⁹ Cfr. T. MAZZARESE, *Interpretazione giuridica come traduzione: tre letture di un'analogia ricorrente*, in *Ars interpr.*, 5, 2000, p. 165 ss.

⁴⁰ Per il punto sulla diffusione delle *Model European Rules of Civil Procedure* a distanza di cinque anni dalla loro pubblicazione e sulla incidenza di esse sullo sviluppo futuro del diritto processuale civile, v. R. STÜRNER, *The Model European Rules of Civil Procedure - an overview of the main issues between the drafters from a today's point of view*, in *Uniform Law Review*, vol. 30, 1, 2025, p. 1 ss., nonché R. CAPONI, *The ELI-UNIDROIT Model Rules and current or prospective reforms of civil procedure. Opening remarks to panel V*, *ivi*, p. 64.

⁴¹ Cfr. H. H. FREDRIKSEN, M. STRANDBERG, *Impact of the ELI/UNIDROIT*, *cit.*, p. 152 ss., ove si offre un quadro del potenziale impatto delle *Model European Rules of Civil Procedure* sul sistema processuale norvegese considerando specificamente l'influenza sull'interpretazione e applicazione della legislazione nazionale vigente, sulle future riforme e sul diritto

Di fortuna ne hanno tanto bisogno se guardiamo – come segnala la dottrina civilistica – alla meno recente e faticosa redazione dei *Principles of European Contract Law*⁴³ e all’ancora ardua loro affermazione come modello per riforme dei codici civili nazionali.

Rita Lombardi

Associata dell’Università di Napoli Federico II

dell'Unione Europea, per evidenziare che la generale apertura della cultura giuridica nordica/scandinava verso le norme straniere è idonea a rafforzare l'impatto delle *Model European Rules*.

⁴² Le *General Provisions* si aprono con la *Rule 1*, rubricata “*Scope*” (nella traduzione italiana, “*Ambito di applicazione*”), la quale, al comma 2, prevede una serie di testuali esclusioni applicative delle *Rules*, tra cui figura, alla lett. d), l’arbitrato.

⁴³ Su cui v. P. SIRENA, *La scelta dei Principles of European Contract Law (PECL) come legge applicabile al contratto*, *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 608 ss.